



Settimanale del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola aderente alla Conf.s.a.i.

# VADEMECUM

per il personale  
con contratto  
a tempo indeterminato  
o determinato



a cura di **MARIO D'ONOFRIO**

- ✓ *Documenti di rito dopo l'assunzione in ruolo*
- ✓ *Dichiarazione dei servizi e periodi*
- *Tutte le norme relative a:  
ricongiunzione, riscatto,  
computo servizi e periodi,  
TFR, Fondo Espero, ricostruzione  
di carriera e progressione economica*



## Premessa

**L**a stabilizzazione del personale precario su tutti i posti disponibili e vacanti è sempre stato un obiettivo primario dello Snals-Confsal e il varo del precedente piano pluriennale di assunzioni in ruolo si deve alla continua e tenace azione di cui il sindacato è stato protagonista. Allo stato attuale siamo in attesa che il Mef dia il via libera anche al piano di immissioni per il prossimo triennio, già proposto dal Ministero dell'istruzione con apposita direttiva.

Valide ragioni sostanziano la nostra azione sindacale: da un lato la necessità di dare risposte alle legittime aspettative di tanti operatori che per anni hanno contribuito a salvaguardare il funzionamento della scuola con l'efficacia del loro lavoro e, contestualmente, la convinzione che stabilità e continuità sono le condizioni essenziali per garantire la qualità didattica e amministrativa delle istituzioni scolastiche.

Poiché il personale docente e ATA, all'atto della stipula di un contratto a tempo indeterminato o determinato, è tenuto a svolgere una serie di adempimenti, Scuola Snals con questo vademecum, corredato della relativa normativa di riferimento, intende fornire un supporto agli interessati.

Il vademecum inizia con le indicazioni riguardanti i documenti di rito che il personale, sia con contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato, è tenuto a presentare dopo l'assunzione in servizio.

A seguire, nell'opuscolo sono consultabili anche tutte le norme connesse con la ricongiunzione, il riscatto e il computo dei servizi e periodi, ai fini contributivi, il TFR, il Fondo Espero, nonché le disposizioni vigenti in materia di ricostruzione di carriera e di progressione economica.

In particolare, invito a porre attenzione alle procedure legate alla "Dichiarazione dei Servizi", prevista sia per il personale assunto a tempo determinato che per quello a tempo indeterminato.

Nel rivolgere un augurio di buon lavoro a tutti e nell'auspicio che questa pubblicazione possa costituire un utile strumento, ricordo che le nostre Segreterie Provinciali sono a disposizione con un qualificato servizio di assistenza e consulenza.

**Marco Paolo Nigi**  
Segretario generale Snals-Confsal

## SCUOLA S.N.A.L.S.

www.snals.it

SETTIMANALE DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA ADERENTE ALLA CONF. S.A.L.

**Direttore:**  
**MARCO PAOLO NIGI**

**Direttore responsabile:**  
**LUCIA TAGLIAFIERRO**

**Comitato di redazione:**

**ANTONIO CASELLA**  
**GIUSEPPINA DI GIACOMO**  
**GINO GALATI**  
**ACHILLE MASSENTI**  
**ROBERTO MOLLICONE**  
**ROBERTO SOLDATO**

**Direzione:**  
Via Leopoldo Serra, 5 - 00153 Roma  
Tel. 06.588931 - Redazione: Telefax 06.5818352  
Prezzo a copia € 1,20  
Tiratura totale: **8.500**  
Abbonamenti inviati a m/z posta: **8.282**  
Pubblicità € 2,84 per mm. colonna

Registrato Tribunale di Roma  
n. 16462 del 26-7-1976 -  
Stampa: AGF S.r.l.  
Via di Vigna Giarelli, 81  
00148 ROMA  
Photo: Infotoweb - Fotolia.com



9 772281 651004



redazione@snals.it • info@editorialebmitaliana.it  
Gestione amministrativa ed editoriale: Editoriale B.M. Italiana s.r.l. - Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma - tel. 06/5572661  
Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni

Abbonamento a 52 numeri (richiesta a m/z fax - 06 5579892):  
individuale 50,00 - Scuole 40,00 - Enti 27,00  
(per Scuole ed Enti abb. soff. in conf. art. 1, comma 3, L. 103/2012)



## DOCUMENTAZIONE DI RITO

I requisiti generali di accesso al pubblico impiego (art. 2 DPR 487/94 e legge n. 104/92), di norma, sono certificati con i seguenti documenti di rito:

- *certificato di cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea rilasciato in data non anteriore a sei mesi;*
- *certificato del casellario giudiziale rilasciato in data non anteriore a sei mesi;*
- *certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in data non anteriore a sei mesi;*
- *copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva (solo per gli uomini).*

Con la circolare ministeriale n. 65 del 29/7/2003, riconfermata dalle successive CC.MM. n. 67 del 4/8/2004, n. 66 del 20/7/2005, n. 55 del 13/7/2006, n. 54 del 22/06/2007 e n. 63 del 22/7/2008, è stato eliminato l'obbligo di presentazione della documentazione di rito, in quanto la medesima è sostituita dalle dichiarazioni sottoscritte dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nella graduatoria permanente o d'istituto, resa secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (1), "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in modo particolare dagli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 71 (modalità dei controlli), 72 (responsabilità dei controlli), 76 (norme penali).

In calce ad ogni modello di contratto da stipulare, è inserita una sezione per le dichiarazioni dell'interessato

relative alle situazioni di incompatibilità e per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dagli artt. 39 e 60 del CCNL 29/11/2007 disciplinanti il rapporto di lavoro a tempo parziale, di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dagli artt. 58 del D.L.vo n. 29/93 e n. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165 o dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/94.

In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.

Per il personale incaricato a tempo determinato fino al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui agli artt. 522 (personale docente ed educativo) e 581 (personale A.T.A) del D.L.vo n. 297/94, la suddetta documentazione deve essere presentata nell'ambito della medesima provincia, solo in occasione del primo contratto stipulato.

La mancata presentazione della documentazione sopra citata, nei termini e con modalità prescritte, comporta la mancata stipulazione del contratto, ovvero, per i rapporti già instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi.

Comporta, altresì, l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione del servizio.

## DICHIARAZIONE DEI SERVIZI E PERIODI

Insieme ai documenti di rito, all'atto dell'assunzione, il personale, ai sensi dell'art. 145 DPR 1092/73, deve dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza nello Stato, compreso il servizio militare, o in Enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionale di cui all'art. 13 del medesimo DPR, i periodi e i servizi resi in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, i servizi che hanno dato luogo a un trattamento di quiescenza e/o di fine rapporto.

Gli interessati per effettuare la dichiarazione suddetta devono utilizzare il modello allegato alla C.M. del 10 agosto 1999 prot. n. D13/1943, composto dal frontespizio con i dati generali e da sei quadri contenenti i dati relativi ai titoli di studio, ai servizi militari o equiparati, servizi scolastici di ruolo o non di ruolo, ad altri servizi presso Amministrazioni statali ed Enti pubblici, ai periodi di lavoro autonomo e servizi alle dipendenze di privati, ai servizi che hanno dato luogo a trattamento di quiescenza e/o di fine rapporto. Sulla base delle istru-

zioni allegate devono essere compilate le parti a loro riservate.

Qualora le singole parti dei quadri risultassero insufficienti a contenere tutte le informazioni da fornire, potranno essere utilizzate le stesse parti di uno o più quadri dello stesso tipo.

La sottoscrizione della sezione "B" vale come autocertificazione.

La dichiarazione dei servizi va comunque resa anche se l'interessato non ha servizi e periodi anteriori all'assunzione in servizio come dipendente statale. È consentito integrare per iscritto la dichiarazione originaria nel termine perentorio di due anni dalla data della sua acquisizione agli atti dell'ufficio.

I servizi ed i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

Il Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 981 del 9/12/99, ha ribadito l'importanza della dichiarazione dei servizi per tutti gli adempimenti connessi allo stato giuridico del personale (ricostruzione di carriera,



ricongiunzione, ecc.).

Ai sensi dell'art. 24, comma 15, della legge 11/3/88, n. 67 che ha disposto per il personale di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) del DPR 29/12/73, n. 1092, l'assoggettamento dall'1/1/88 alla ritenuta in Conto Entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato, alla presentazione della dichiarazione dei servizi è obbligato anche il personale con contratto a tempo determinato, compreso quello con incarico di religione.

Ad esso, pertanto, come precisato con C.M. n. 256

(prot. n. 884) del 1° ottobre 1990, si applica la disciplina relativa agli istituti di riscatto, di computo, riunione e ricongiunzione ex artt. 113 e seguenti del DPR 1092/73 ed ex legge 7/2/79, n. 29 e 5/3/90, n. 45.

La dichiarazione dei servizi, contemplata dall'art. 145 del succitato decreto presidenziale, deve essere presentata dal personale I.T.D. solamente all'atto della stipula del primo contratto di lavoro, e contenere le notizie richieste per il personale I.T.I.. Qualora nel tempo consegua altri rapporti I.T.D. i successivi servizi saranno utili ex se.

## RIUNIONE, RISCATTO, COMPUTO, RICONGIUNZIONE, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA, VALUTAZIONE SERVIZI E PERIODI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

All'atto dell'assunzione o successivamente, comunque almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età per andare in pensione, il personale I.T.I. che abbia da far valere dei periodi e/o servizi ai fini pensionistici deve produrre istanza sull'apposito modulo scaricato dal sito Inps, gestione ex Inpdap.

**Riunione dei servizi:** avviene quando l'interessato ha prestato servizio presso la stessa o altre Amministrazioni statali. Ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico i periodi vengono cumulati.

Quando per i precedenti servizi sia stato liquidato un trattamento di quiescenza la riunione è effettuata a domanda dell'interessato. Diversamente viene effettuata d'ufficio.

**Servizi computabili a domanda:** sono quelli prestati anteriormente alla stipula del rapporto di lavoro I.T.I.; sono computabili ai fini della pensione solo su domanda dell'interessato e, in determinati casi, previo pagamento di un contributo di riscatto. I servizi prestati con versamenti dei contributi in Conto Tesoro (per tutti dall'1/1/88), pur essendo utili ex se, è opportuno elencarli nella domanda di computo al fine di acquisire i relativi certificati. Sono computati su domanda dell'interessato e senza versamento di contributo di riscatto, i seguenti servizi, valutabili solo per il periodo riportato in ogni certificato di servizio:

- servizio militare in qualunque tempo prestato;
- servizio di volontario civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio di leva;
- servizio prestato in qualità di supplente temporaneo nelle scuole statali con ritenute INPS (anche doposcuola, interscuola, scuola popo-

lare, centri di lettura e scuole sussidiate);

- servizio prestato in qualità di dipendente civile non di ruolo, assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno;
- periodi assicurativi considerati dalla legislazione dei paesi appartenenti alla Comunità Europea (C.M. 21/1/99, n. 12 e Circ. INPDAP n. 12 del 24.4.99);
- servizio reso allo Stato con iscrizione all'INPS;
- servizio di ruolo o non di ruolo prestato alle dipendenze del Parlamento, di Enti Locali, di Enti Parastatali o di Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;
- servizi che abbiano dato titolo per l'immissione in ruolo nelle Amministrazioni Statali con iscrizione all'Inps;
- periodi non retribuiti in posizione di congedo straordinario per dottorato di ricerca (C.M. n. 265 dell'8/11/99);
- borse di studio per la frequenza di corsi universitari di cui alla legge 30/11/89, n. 398 (C.M. n. 265 dell'8/11/99);
- le borse di studio di cui all'art. 453, comma 9 (incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali) del D.L.vo 16/4/94, n. 297 (C.M. n. 265 dell'8/11/99).

**Servizi ricongiungibili ai sensi dell'art. 113 del DPR 1092/73.** Sono:

- il servizio reso alle dipendenze di Enti Locali con iscrizione agli Istituti di previdenza e casse amministrare dal Ministero del Tesoro (CPDEL);
- il servizio comunque prestato con iscrizione

(1) Modificato e integrato dall'art. 15 della legge n. 3/2003.



agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro;

- il servizio prestato presso il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia;
- il servizio prestato alle dipendenze di province, comuni o altri enti, qualora l'interessato sia passato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge;
- il servizio prestato presso istituti non statali di istruzione con iscrizione a fondi speciali di pensione (CPIASEP, CPS);
- i servizi prestati con iscrizione a fondi speciali per il personale postelegrafonico o telefonico.

Quando sia stato liquidato il trattamento di quiescenza la ricongiunzione dei servizi è disposta a domanda, pena la decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Diversamente è disposta d'ufficio.

### **Servizi e periodi riscattabili a domanda**

- i servizi prestati in qualità di dipendente statale non di ruolo e dal personale supplente nelle scuole di ogni ordine e grado senza iscrizione all'INPS (anche doposcuola, interscuola, scuola popolare, centri di lettura e scuole sussidiarie);
- la durata del corso legale degli studi universitari indipendentemente dal fatto che la laurea conseguita sia o meno titolo richiesto per l'assunzione in servizio (D.L.vo 184/97). Il riscatto può essere esercitato anche in parte e decorre dall'anno di iscrizione. È possibile riscattare anche i seguenti corsi: diploma universitario (laurea breve), diploma di specializzazione. È consentito il riscatto anche dell'Accademia delle Belle Arti. Il riscatto degli studi universitari è infine consentito anche ai docenti di religione laureati. Non sono, invece, riscattabili altri titoli di studio ancorché riconosciuti equipollenti ai fini della nomina a docenti di religione;
- i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute per i periodi retribuiti; qualora siano stati versati i contributi INPS è più conveniente chiedere la ricongiunzione legge 29/79 o la totalizzazione D.Lvo 42/06;
- il servizio di assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
- il servizio di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prestato prima della nomina in ruolo purché ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 45/57;
- i titoli di qualificazione professionale richiesti dal DPR 16/12/85, n. 751, per l'insegnamento della religione cattolica da quando costituiscono condizione necessaria per l'ammissione in servizio (e cioè dall'a.s. 1990/91);

- ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 564/96 i periodi successivi al 31/12/96 di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, nella misura massima di 3 anni: aspettativa per motivi di famiglia o studio, per coniuge all'estero, periodi di formazione professionale, di studio o ricerca finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera, periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria per i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico;
- i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa non coperti da assicurazione e collocati temporalmente fuori dal rapporto di lavoro successivi all'1/1/93, data di entrata in vigore del D.L.vo 503/92. L'istanza deve essere presentata quando l'interessata possa valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Per i periodi di astensione obbligatoria vi è l'accredito di contribuzione figurativa (senza alcun onere per l'interessata) di tutti i periodi senza limiti massimi.

Per i periodi di astensione facoltativa è possibile il riscatto (onere per l'interessata) nella misura massima di 5 anni.

- i periodi previsti dalla legge 8/3/2000, n. 53: congedo per gravi motivi familiari per un massimo di 2 anni, congedi per la formazione per un massimo di 11 mesi nella vita lavorativa.

**Il personale interessato ha convenienza a produrre subito la domanda di riscatto in quanto il pagamento delle somme dovute a riguardo è collegato allo stipendio in godimento, nonché all'età del dipendente alla data di presentazione dell'istanza.**

**Accredito figurativo dei contributi previdenziali nel caso di aspettative per cariche elettive o sindacali:** il D.L.vo 564/96 prevede, per coloro che sono collocati in aspettativa non retribuita in quanto eletti al Parlamento Nazionale o Europeo, membri dei Consigli Regionali, Provinciali o Comunali, nonché in aspettativa per cariche sindacali, la richiesta di accredito figurativo dei contributi previdenziali per i periodi di aspettativa. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine tassativo del 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa (art. 8 bis L. n. 463/01 e informativa Inpdap n. 7 del 20/2/02).



**Sistemazione contributiva:** l'art. 142 del DPR 1092/73 prevede la possibilità della copertura contributiva dei periodi utili ai fini della pensione ma non retribuiti, come ad esempio il periodo intercorrente tra la nomina giuridica ed economica dell'incarico a tempo indeterminato.

**Supervalutazione dei servizi ai fini della pensione:** particolari disposizioni di legge prevedono che il servizio valido ai fini della pensione sia maggiorato, qualora prestato in determinate condizioni. Le maggiorazioni che più interessano il personale scolastico sono:

- 1) campagne di guerra: ogni campagna è computata nella misura di un anno in aggiunta al servizio militare;
- 2) servizi scolastici; sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo:
  - i servizi prestati nelle scuole e nelle istituzioni educative e culturali italiane all'estero;
  - il servizio prestato dagli insegnanti della scuola primaria presso le scuole dei paesi in via di sviluppo fuori dall'Europa e dipendenti da tali paesi;
- 3) i servizi effettivamente prestati nelle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o nelle sezioni e classi speciali e nelle scuole carcerarie. Ai sensi dell'art. 63 legge 312/80 è riconosciuta una maggiorazione pari ad un terzo per il periodo di effettivo servizio;
- 4) per i lavoratori privi della vista l'art. 2 della legge n. 120 del 28/3/91, attribuisce per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto della pensione e dell'anzianità contributiva.

Dall'1/1/98, le predette maggiorazioni non possono eccedere complessivamente i cinque anni (art. 59, comma 1, lett. a), legge n. 449 del 27/12/97). Ai sensi del punto 11, della circolare INPDAP n. 14, del 16/3/98, da tale disposizione non sono interessati i lavoratori privi della vista in quanto ad essi vengono riconosciuti abbuoni di servizio non a seguito di svolgimento di "particolari attività professionali", ma in virtù di uno "status". Si aggiunge che l'art. 80 della legge 23/12/2000, n. 388, ha previsto la supervalutazione di due mesi all'anno fino ad un massimo di 5 anni, a favore dei sordomuti e degli invalidi con invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, annessa al DPR 30/12/81, n. 834. La supervalutazione decorre dall'1/1/2002 e riguarda il personale in servizio a tale data, ma può riferirsi anche ai periodi precedenti l'1/1/2002 decorrenti dalle date di riconoscimento dell'invalidità o sordomutismo. Al fine del calcolo della pensione la

supervalutazione va imputata ai periodi temporali, anche pregressi, cui l'invalidità si riferisce.

## **Norme in materia di riscatto dei titoli universitari**

L'art. 1, comma 77, della legge 247/07 ha modificato l'art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter) che, a partire dal 1° gennaio 2008, integrano e modificano le modalità di riscatto dei seguenti titoli:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR).

Il nuovo comma 4-bis prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1° gennaio 2008, la possibilità di pagare l'onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in un massimo dieci anni senza interessi.

Si precisa che nei confronti di coloro che volessero avvalersi delle nuove disposizioni, avendo presentato domanda anteriormente al 1° gennaio 2008, si possono verificare le seguenti situazioni:

- a) gli iscritti che hanno presentato domanda ma non hanno ancora iniziato a pagare le rate di riscatto possono rinunciare alla domanda in questione e proporre una successiva, da ritenersi sostitutiva della precedente, ovvero chiedere che l'istanza precedentemente avanzata venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008, tenendo presente che i criteri di calcolo dell'onere di riscatto terranno conto della nuova data di presentazione della domanda;
- b) gli iscritti che hanno in corso il pagamento rateale dell'onere riscatto possono interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere terrà conto, come nel caso precedente, del diverso momento di presentazione della domanda.

Il comma 5-bis consente anche a coloro che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, e quindi non siano stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria, la facoltà di riscatto dei titoli universitari sopra indicati.

In quest'ultimo caso la domanda di riscatto deve essere presentata all'Inps ed il relativo onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, comma 3, della legge 233/1990 moltiplicato per l'aliquota di computo (33 per cento) delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L'importo da pagare viene accreditato all'Inps che provvederà a versarlo,



previa richiesta dell'interessato e senza alcun onere a carico di quest'ultimo, alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto.

Si rende opportuno precisare che, in questa ultima particolare fattispecie di riscatto, la valorizzazione dei periodi di studio, indipendentemente dalla loro collocazione temporale, non determina un'eventuale modifica del sistema pensionistico del richiedente che, in ogni caso, continuerà ad essere destinatario di un sistema contributivo.

L'importo dell'onere può essere pagato con una rateizzazione massima di 10 anni senza interessi ed è deducibile ai fini fiscali dall'interessato. L'onere in questione è detraibile nell'attuale misura del 19 per cento dell'importo stesso dai soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile.

Infine, il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995, disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari sopra specificati, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura della pensione, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza.

## **Personale della scuola, valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti**

Come è noto, nei confronti del personale della scuola l'articolo 13 del DPR n. 1092/1973 così come ridefinito dal Dlgs n. 184/1997, consente la facoltà di riscatto di:

- diplomi di cui all'articolo 1 della legge n. 341/1990 (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca), anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto; la medesima legge ha altresì stabilito che siano le Università a provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento;
- periodi di iscrizione agli albi professionali, ove tale periodo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
- periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 52 del 9-15 febbraio 2000, nel dichiarare la parziale incostituzionalità del combinato disposto dell'articolo 13, primo comma, del DPR n.1092/73 e dell'articolo 2 del D.Lgs. n.184/97, ha ampliato la possibilità di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole

riconosciute di livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

In merito a quanto sopra rappresentato, l'INPDAP con la nota operativa n. 37 del 13/7/10, ha precisato che, per l'ammissione a riscatto, in sede pensionistica, dei corsi del personale della Scuola è necessario individuarne la relativa tipologia e in particolare:

- i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi universitari, possono essere riscattati ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 e quindi indipendentemente dalla circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal dipendente;
- i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143, possono essere valorizzati, in sede pensionistica, in virtù dell'ampiamiento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000; di conseguenza la facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto a tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato;
- ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si utilizzano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e s.m.i.; per il calcolo dell'onere dei periodi da riscattare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lgs n.184/1997;
- non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di abilitazione all'insegnamento antecedenti ai corsi SSIS, in quanto non compresi tra le fattispecie riscattabili di cui all'art. 13 del DPR n. 1092/73 né tra quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 184/97 e non rientrano nell'ambito di applicazione della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000.

## **Servizio civile su base volontaria - valorizzazione periodi corrispondenti**

Come è noto, l'articolo 4, comma 2 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28/1/2009 n. 2, ha stabilito la riscattabilità, a domanda, dei periodi corrispondenti al servizio



civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che gli stessi non risultino coperti da alcuna contribuzione.

L'Inpdap, con la Nota operativa n. 24 del 7/5/2009, ha precisato che:

- i periodi di servizio di volontario civile prestati fino al 31 dicembre 2005 sono riconosciuti come servizi sostitutivi di quello di leva e, pertanto, sono valorizzati gratuitamente a domanda ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 274/1991, per gli iscritti alle Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, mentre sono riconosciuti utili ex sé per gli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti amministrazioni dello Stato (CTPS);
- a partire dal 1° gennaio 2006, la disciplina è stata modificata dal punto di vista fiscale in quanto i rimborsi percepiti dai volontari civili, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto del volontario come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificati quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa; a partire da tale data, pertanto, i contributi sono stati versati nella gestione separata, istituita presso l'Inps, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Conseguentemente, i periodi di servizio civile volontario prestati dall'1-1-2006 fino al 31-12-2008 (giorno antecedente all'entrata in vigore della disposizione legislativa indicata in oggetto) non possono essere valorizzati presso l'Inpdap;
- dal 1° gennaio 2009 cessa per il Fondo nazionale per il servizio civile qualsiasi obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai volontari a partire da tale data; pertanto il periodo può essere valorizzato tramite riscatto, oneroso per i richiedenti ma senza alcun gravame a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile. Il calcolo del riscatto, da operare esclusivamente per i periodi successivi al 1° gennaio 2009, deve essere effettuato con le consuete modalità stabilite dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
- gli oneri da riscatto possono essere versati all'Inpdap in unica soluzione ovvero in forma rateale, in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione;
- prima di procedere alla valorizzazione le Sedi Inpdap dovranno acquisire agli atti, oltre alla domanda del richiedente, anche l'attestato di effettuazione del servizio civile,

rilasciato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, dagli specifici uffici ivi istituiti) nonché una dichiarazione degli interessati attestante l'assenza di copertura contributiva.

### **Accredito figurativo congedo di maternità**

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all'art. 2, c. 504, testualmente detta: "Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del (...omissis...) testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge."

L'Inpdap, con la nota operativa n. 17 del 14 dicembre 2009, precisa che il diritto all'accredito figurativo di cui al secondo comma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 151/2001, alla luce della disposizione sopra citata e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, con particolare riferimento a quanto argomentato dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro nella sentenza n. 7385 del 19/03/2008, deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dell'evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedono l'accredito figurativo.

Inoltre, nella nota medesima viene chiarito che:

- il periodo da accreditare in modo figurativo, corrispondente al congedo di maternità (cfr. ex astensione obbligatoria, di cui all'articolo 4 della legge n. 1204/1971) è pari in ogni caso a complessivi mesi cinque;
- il periodo di astensione "ante partum" va determinato senza includere la data presunta del parto la quale, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il "dies a quo" per computare a ritroso il periodo in questione. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo "ordinario" di congedo di maternità è pari a 5 mesi ed un giorno;
- la contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento e che la relativa domanda può essere presentata anche in costanza di versamento volontario dei contributi, in qualità di "iscritto assicurato" ad una delle Casse amministrate dall'Inpdap.





## FACOLTÀ DI RISCATTO DEI PERIODI DI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Con l'art. 1, comma 789, della legge 27/12/2006 n. 296, è stato riconosciuto anche per i periodi antecedenti al 31/12/96, ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la facoltà di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8/3/2000, n. 53 e successive modificazioni, regolamentati con il decreto 21/7/2000, n. 278, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 238 dell'11/10/2000.

Il successivo comma 790, della citata legge n. 296/2006, demanda ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di esercizio della facoltà di riscatto di cui al suddetto comma 789, nonché l'adeguamento delle tabelle emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12/8/62, n. 1338.

Tale decreto, emanato il 31/8/2007 e riportante le tabelle con i coefficienti di calcolo del riscatto, è stato pubblicato sulla G.U. n. 259 Serie Generale del 6/11/2007.

In virtù del decreto 31/10/2007, i lavoratori dipendenti che intendono esercitare la facoltà di riscatto prevista dall'art. 1, comma 789, della legge n. 296/06, devono comprovare, per i periodi antecedenti al 31/12/1996 e nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza dei motivi di

famiglia, come definiti dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 278.

Gli interessati, all'atto della presentazione della domanda di riscatto agli enti previdenziali di afferenza, devono produrre la documentazione prevista dall'art. 3, commi 1, 2 e 3 del predetto D.M. n. 278/2000.

I dipendenti, in costanza di lavoro all'1/1/2007 e cessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in argomento, devono presentare la domanda di riscatto corredata dalla relativa documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Gli enti previdenziali interessati accertano, anche mediante scambio di informazioni, la scoperta contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto 31/8/2007 e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il D.M. 19/2/81.

L'Inpdap con la nota operativa n. 37 del 23/11/07 ha precisato che devono essere accettate anche le domande di coloro che siano cessati anteriormente al 6 novembre 2007 data di entrata in vigore del D.I. 31/8/2007 purché essi fossero in servizio al 1° gennaio 2007 ed a condizione che la relativa istanza venga presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in argomento.

## PERIODO DI LAVORO ALL'ESTERO

È possibile cumulare i diversi periodi assicurativi fatti valere negli stati appartenenti all'Unione europea per ottenere una prestazione pensionistica (regolamento Ce 1606 del 22 luglio 1998, entrato in vigore il 25 ottobre dello stesso anno).

### Requisiti e termini di presentazione della domanda

Ogni stato membro dell'Unione europea deve tener conto dei periodi di assicurazione (o periodi assimilati) che il lavoratore ha compiuto in un altro stato membro per i requisiti necessari al diritto a pensione.

Per ottenere il diritto a pensione a carico del regime speciale italiano per i dipendenti pubblici possono essere totalizzati:

- tutti i periodi esteri fatti valere in regimi speciali per pubblici dipendenti (es. periodi di servizio da dipendente pubblico italiano più periodi di servizio da dipendente pubblico spagnolo);

- i periodi esteri di assicurazione nei regimi generali per lo svolgimento di attività che, se svolta in Italia, comporterebbe l'applicazione delle vigenti norme sul coordinamento interno (es. periodi di servizio da dipendente pubblico italiano più periodi per attività autonoma in Germania).

Quando è indispensabile ricorrere alla totalizzazione per ottenere il diritto alla prestazione pensionistica, l'importo è calcolato utilizzando la tecnica del pro-rata.

Quando invece il dipendente ha diritto alla prestazione pensionistica indipendentemente dalla totalizzazione, viene effettuato un doppio calcolo di pensione (il primo, con i soli periodi nazionali e il secondo comprendente anche quelli esteri), e viene conferito l'importo più favorevole.

Per determinare il diritto e la misura della pensione vengono valutati anche i periodi assicurativi o gli eventi (morte, invalidità, vecchiaia) anteriori al 25 ottobre 1998, se il dipendente a quella data, con la totalizzazione dei periodi svolti in Italia e nell'Unione



europea, può soddisfare i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva che vigono nella legislazione italiana. I periodi anteriori a quella data sono tenuti in considerazione per la liquidazione delle prestazioni, ma ai fini dei pagamenti la prima data utile resta comunque quella del 25 ottobre 1998.

Un trattamento analogo è previsto per le domande di riesame presentate nei primi due anni, cioè entro il 24 ottobre 2000. Se la domanda è presentata in epoca successiva i diritti sono acquisiti dalla data della domanda, salvo disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale. Il ricalcolo della prestazione, tuttavia, sarà effettuato non più come prestazione autonoma nazionale, ma con l'utilizzazione della tecnica comunitaria del pro-rata.

## Come si ottiene

Per quanto riguarda l'Italia, l'istituzione competente per il regime speciale dei pubblici dipendenti è l'Inpdap. Le domande di prestazioni in regime internazionale vanno inviate alla sede Inpdap competente per territorio.

La domanda di totalizzazione dei periodi esteri deve essere presentata prima del pensionamento. Se la valorizzazione dei periodi assicurativi esteri non è determinante per ottenere la pensione italiana (perché, ad esempio, si è già raggiunto il diritto a pensione oppure si conta di rimanere in servizio fino al limite di età) il dipendente può sempre richiedere la sola pensione a carico dello stato estero, purché i relativi periodi di assicurazione siano di almeno dodici mesi.

La sede Inpdap competente compilerà e invierà

i moduli necessari alla liquidazione; la pensione verrà attribuita quindi al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dallo stato estero e verrà pagata dall'ente previdenziale estero competente.

Il dipendente può presentare sia la domanda di totalizzazione sia quella di pensione a carico dello stato estero:

- alla sede Inpdap competente per territorio se dipendente di enti locali;
- all'amministrazione di appartenenza se dipendente di altri enti (statali, aziende autonome, e così via).

È opportuno presentare domanda di pensione a carico di uno stato estero solo quando ci si avvicina al momento della maturazione dei requisiti: da evitare le domande presentate con molto anticipo, che sono inefficaci e impongono di presentarne una seconda.

A partire dal 25 ottobre 1998 non valgono più le domande di riscatto di periodi di lavoro all'estero se questo periodo di lavoro è stato svolto in uno degli stati dell'Ue e può quindi essere totalizzato secondo le modalità sopra esposte per ottenere una pensione a carico del regime generale italiano. Le domande di riscatto dei periodi di servizio prestati in uno stato dell'Ue presentate prima di quella data rimangono valide, ma il dipendente può rinunciarvi prima del provvedimento definitivo se vuole avvalersi della facoltà di totalizzare quei periodi di lavoro secondo la nuova normativa.

**L'Inpdap con l'informativa n. 69 del 2/8/2002 ha fornito chiarimenti in ordine ai criteri applicativi del regolamento CE 1608/98.**

## RICONGIUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 29/1979

All'atto dell'assunzione o successivamente, comunque prima di andare in quiescenza, il personale ai fini di un'unica pensione a carico dello Stato può ricongiungere tutti i periodi assicurativi prestati, anche presso privati e coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa versata presso le gestioni dell'Inps.

La ricongiunzione deve operare per la totalità dei contributi presenti nelle gestioni previdenziali, non essendo ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi assicurativi. Sono trasferiti tutti i periodi di contribuzione volontaria e figurativa, nonché le contribuzioni versate alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti. I contributi versati presso le gestioni speciali possono essere oggetto di ricongiunzione solo quando sono trascorsi 5 anni di contribuzione dalla cancellazione dalle predette gestioni speciali.

A tal fine l'interessato deve produrre domanda con lo specifico modello scaricato dal sito Inps - gestione ex Inpdap.

Analoga istanza può essere prodotta per i periodi per i quali è stata corrisposta l'indennità di disoccupazione a condizione che risulti versato all'Inps, almeno un contributo settimanale IVS (pensionistico). La documentazione deve essere consegnata alla segreteria della scuola ove si presta servizio che provvederà a trasmetterla all'Inps - gestione ex Inpdap, sede provinciale competente. L'Istituto Previdenziale è tenuto a comunicare al richiedente l'ammontare dei contributi da pagare e l'interessato ha la facoltà di accettare o rinunciare qualora non ritenga conveniente il periodo ricongiunto o l'eventuale onere.

Non è possibile rinunciare alla ricongiunzione qualora abbia determinato la liquidazione della



pensione. Può essere prodotta una sola domanda di ricongiunzione. Eccezionalmente una seconda domanda può essere prodotta o all'atto del pensionamento o trascorsi 10 anni dalla prima ricongiunzione.

I contributi OBG vengono comunicati a settimane, quelli degli artigiani e commercianti a mesi e quelli dei coltivatori diretti a giorni.

I servizi prestati presso le scuole legalmente riconosciute, come detto in precedenza, possono essere riscattati o ricongiunti con la legge n. 29/79, qualora siano stati versati i contributi all'Inps. Piuttosto che riscattarli, è sicuramente più conveniente ricongiungerli con la legge n. 29/79. Infatti, il contributo è pari al 18% dello stipendio in godimento all'atto della presentazione della domanda per ogni anno da riscattare, mentre con la ricongiunzione i

contributi versati all'Inps vanno a diminuire l'eventuale importo da versare. È da valutare, comunque, anche l'opportunità della convenienza della totalizzazione ricorrendone le condizioni.

**Al personale interessato conviene produrre subito la domanda, perché il pagamento delle somme dovute per la ricongiunzione dei servizi prestati dipende dallo stipendio in godimento, nonché dall'età del dipendente alla data di presentazione della domanda stessa.**

*In virtù di quanto riportato nell'allegato 1 della determinazione Inps n. 95 del 30/5/2012, pubblicata nella G.U. n. 213 del 12/9/2012, dal 2/11/2012 le domande devono essere inviate telematicamente direttamente dall'interessato oppure tramite Patronato.*

## RICONGIUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 45/90

Appena assunto o successivamente e comunque prima di andare in pensione, il personale che abbia da far valere periodi di iscrizione alle casse di previdenza dei liberi professionisti deve produrre la relativa domanda, in carta semplice, allegando, sempre in carta semplice, la certificazione di nascita o dichiarazione sostitutiva e l'estratto con relativi contributi versati alla/e cassa/e di previdenza di pertinenza.

L'istanza redatta sull'apposito modulo scaricato dal sito Inps - gestione ex Inpdap deve essere consegnata alla segreteria dell'istituzione scolastica ove si presta servizio che provvederà a trasmetterla all'Inpdap, sede provinciale competente. L'istituto previdenziale è tenuto a comunicare l'ammontare del costo della ricongiunzione all'interessato che ha la facoltà di accettare o di rinunciare qualora non riten-

ga conveniente il periodo ricongiunto o l'eventuale onere.

**È conveniente inoltrare subito l'istanza perché il pagamento di quanto dovuto è legato allo stipendio in godimento e all'età posseduta alla data di presentazione della domanda. È da valutare, comunque, anche l'opportunità della convenienza della totalizzazione, ricorrendone le condizioni.**

*In virtù di quanto riportato nell'allegato 1 della determinazione Inps n. 95 del 30/5/2012, pubblicata nella G.U. n. 213 del 12/9/2012, dal 2/11/2012 le domande devono essere inviate telematicamente direttamente dall'interessato oppure tramite Patronato.*

## TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 39 del 16/2/2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 2/2/2006, n. 42, recante "disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi". Esso è stato emanato dal Governo a seguito della delega prevista nella legge 23/8/04, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria". In virtù di quanto disposto dall'art. 7, c. 2, di tale decreto legislativo, sono abrogati l'art. 71 della legge 23/12/2000, n. 388 ed il relativo decreto di attuazione n. 57 del 7/2/03 che però, se più favo-

revoli, conservano l'efficacia per le domande prodotte prima del 2 marzo 2006.

La facoltà di totalizzazione prevista dal D.Lvo n. 42/2006 si applica a decorrere dall'1/1/2006 e consente il cumulo dei periodi contributivi ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30/6/94, n. 509 e 10/2/96, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8/8/95, n. 335, nonché agli iscritti al fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confes-



sioni religiose diverse dalla cattolica, autorizzate dal Ministero dell'interno con relativo decreto, dai liberi professionisti iscritti ad una delle casse privatizzate e private. I diversi periodi da ricongiungere riferiti a ciascuna gestione non possono essere inferiori a 6 anni.

La domanda di totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi da ricongiungere e va presentata all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo l'interessato è, ovvero è stato, iscritto.

Le prestazioni conseguibili mediante l'utilizzo della totalizzazione sono:

- pensione di vecchiaia con 65 anni di età ed almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti.

Con direttiva del 2/3/2006 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che le suddette prestazioni costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale.

Per quanto attiene all'incompatibilità della ricongiunzione dei periodi assicurativi con il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione, si evidenzia quanto segue:

- l'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi - ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 - e l'esercizio della totalizzazione;
- il comma 2 disciplina i casi in cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, cioè dal 3 marzo 2006.

In questo caso la preclusione ad esercitare il diritto alla totalizzazione si determina al momento dell'accettazione della ricongiunzione da parte dell'interessato. La previgente disciplina (art. 3, comma 2, del D.M. n. 57 del 7 febbraio 2003) prevedeva, invece, che la preclusione si verificasse con l'accoglimento della domanda;

- per individuare il momento in cui si verifica l'accettazione della ricongiunzione occorre distinguere i casi di ricongiunzione a titolo gratuito da quelli a titolo oneroso.

Nella prima fattispecie, cioè nei casi di ricongiunzione a titolo gratuito, la notifica del provvedimento all'interessato dovrà avvenire con raccomandata a.r., contenente un invito rivolto al medesimo di manifestare la sua volontà di non accettazione del provvedimento stesso entro il termine di 90 giorni.

Decorso tale termine la mancata manifestazione della predetta volontà da parte dell'interessato deve considerarsi accettazione della ricongiunzione e, quindi, preclusione della possibilità di avvalersi della totalizzazione.

Nella seconda fattispecie, cioè nei casi di ricongiunzione a titolo oneroso, l'effettuazione del primo pagamento, ovvero il pagamento dell'intero onere costituiscono accettazione della ricongiunzione.

Il comma 3 disciplina il periodo transitorio relativo a coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento, riproducendo sostanzialmente il disposto di cui al previgente comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 57 del 2003.

In tal caso la domanda di ricongiunzione, ancorché prodotta prima del 5 aprile 2003 (data di pubblicazione del citato D.M. n. 57 del 2003), ovvero successivamente a tale data, non preclude il diritto all'esercizio della totalizzazione qualora il procedimento non si sia ancora concluso con l'integrale pagamento dell'onere in unica soluzione, ovvero in forma rateale. La mancata conclusione del procedimento consente al lavoratore di recedere e chiedere la restituzione dell'importo già versato a titolo di ricongiunzione, maggiorato degli interessi legali.

La domanda di recesso deve essere inoltrata dall'interessato allo stesso Ente al quale era stata fatta domanda di ricongiunzione, prima o contestualmente alla presentazione della domanda di totalizzazione.

Il suddetto recesso, per i casi di coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento (articolo 3, comma 3), deve essere esercitato entro due anni dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 2 marzo 2008.

La previgente disciplina non prevedeva, invece, alcun limite temporale per l'esercizio del suddetto recesso. Trascorso tale periodo al lavoratore è preclusa la possibilità di avvalersi della totalizzazione anche in caso di successiva rinuncia al versamento dell'intero onere da ricongiunzione.

L'art. 1, comma 76, lett. a) della legge 247/07 ha modificato l'articolo 1, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo il limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni.

La lettera b) del citato articolo 1 ha invece novellato l'art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1997 n. 184, eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo.

Sino ad oggi infatti era possibile cumulare tutti i



contributi versati solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.

Entrambe le disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2008.

L'art. 24, comma 19, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011, n.

214, con effetto dall'1/1/2012, ha soppresso all'art. 1, comma 1, del D.Lvo 2/2/2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "di durata non inferiore a 3 anni".

Pertanto, a decorrere dall'1/1/2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a 3 anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al D.Lvo n. 42/2006 e successive modificazioni.

## INDENNITÀ UNA TANTUM

Con l'entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010) viene abrogata la legge 2 aprile 1958 n. 322 che consentiva la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps.

Con questa prestazione, conosciuta anche come Ricongiunzione in uscita, il dipendente pubblico che cessava dal servizio senza il diritto a pensione poteva costituire una posizione contributiva presso l'Inps, e trasferirvi tutti i periodi con obbligo di iscrizione all'Inpdap (legge 322 del 1958).

L'abrogazione dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps comporta la possibilità per l'Inps - gestione ex Inpdap di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche se l'interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, non sia più in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.

Gli effetti della abrogazione della costituzione della posizione presso l'Inps sono direttamente correlati alla data di entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010) e dipendono dalla disciplina applicabile in virtù della cassa di iscrizione dei soggetti interessati.

Per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa Stato, CTPS (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio):

- per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010, viene effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps;

- per quelle intervenute a partire dal 31 luglio 2010, l'Istituto riconosce, a domanda, al raggiungimento del requisito anagrafico e in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi, il diritto al trattamento pensionistico.

Per gli altri dipendenti pubblici, iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava soltanto su domanda):

- l'abrogazione del beneficio riguarda tutti coloro che sono cessati dal servizio e non abbiano presentato domanda entro il 30 luglio 2010, cioè prima dell'entrata in vigore della legge (**31 luglio 2010**)

Resta confermato il nuovo regime di decorrenze introdotto dalle legge n. 122/2010 (cd. finestra mobile) per i requisiti maturati dal 1° gennaio 2011.

Il riconoscimento della prestazione pensionistica, sia di vecchiaia sia di anzianità, è subordinato, in ogni caso, alla presentazione della relativa domanda da parte degli interessati.

La nuova normativa consente all'iscritto, qualora non abbia titolo ad un trattamento di quiescenza ma non sia più in servizio, di poter presentare all'Inps - gestione ex Inpdap, a partire dal 31 luglio 2010, domanda di ricongiunzione, riscatto, accredito figurativo, anche nel caso in cui siano decorsi 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

La domanda produrrà effetti esclusivamente dalla data di presentazione della stessa.

## PROSECUZIONE VOLONTARIA PRESSO L'INPS, GESTIONE EX INPDAP

Per effetto dell'art. 5 del D.Lvo 30/4/97, n. 184, gli iscritti all'Inpdap, nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, possono provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto precedentemente instaurato con l'Inpdap, ovvero raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento di pensione.

La prosecuzione volontaria presso l'Inps - gestione ex Inpdap è concessa se l'assicurato, nel quinquennio precedente la domanda, può far valere 3 anni di contribuzione obbligatoria.



## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il passaggio dei pubblici dipendenti dalla buonuscita al TFR è stato previsto dalla legge n. 335 dell'8/8/95 (riforma del sistema pensionistico). L'attuazione di tale risoluzione normativa si è concretizzata con l'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 29/7/99, pubblicato nella G.U. n. 201 del 27/8/99, che disciplina il TFR ed i fondi pensione che si finanziano con lo stesso.

La nuova disciplina si è completata e divenuta operativa con il D.P.C.M. 20/12/99, integrato dal D.P.C.M. 2/3/2001, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23/5/2001.

In materia, per il personale della scuola è intervenuto l'accordo 14/3/2001, pubblicato nella G.U. n. 86 del 12/4/2001, ed il Miur con C.M. n. 108 dell'8/6/2001, ha diramato le nuove disposizioni unitamente ad alcune peculiari circolari dell'Inpdap emanate a riguardo.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il TFR, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20/12/99, deve essere erogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e precisamente dal 30/5/2000, mentre per quelli a tempo indeterminato, con il D.P.C.M. 2/3/2001, tale data è fissata all'1/1/2001.

L'applicazione del TFR non prevede l'istituto del riscatto ma il D.P.C.M. 20/12/99, all'art. 1, comma 9, dispone eccezionalmente, che i dipendenti interessati possano riscattare i periodi di lavoro a tempo determinato svolti precedentemente al 30/5/2000 e che non abbiano dato luogo ad altre forme di liquidazione.

Il riscatto sarà effettuato secondo la normativa previgente valida per l'indennità di buonuscita. Stante tale disposto normativo sono riscattabili i servizi non di ruolo resi alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato per i quali non sia stata operata la ritenuta per l'opera di previdenza finalizzata alla buonuscita, i servizi prestati presso le scuole legalmente riconosciute purché non vi sia stata liquidazione dell'indennità di fine rapporto, il periodo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e la data di effettiva assunzione del servizio, il servizio militare prestato prima del 30/1/87, i periodi di astensione facoltativa con riduzione al 30% o senza retribuzione. Non sono riscattabili i diplomi universitari, lauree, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, le maggiorazioni del servizio.

Per la presentazione della domanda si utilizza il modello PR1, già previsto per quella di riscatto dei servizi ai fini della buonuscita. A tal fine basta

apporre un frego nell'Oggetto sulle parole "... dell'indennità di buonuscita" e sostituirle con "ai fini del TFR".

Esso si compila da parte dell'interessato unicamente nella quarta facciata e va corredato da certificazione anagrafica o autocertificazione e dai documenti attestanti i periodi richiesti a riscatto. Va presentato alla segreteria dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio che provvederà ad inoltrarlo all'Inpdap, sede provinciale competente.

I periodi riscattati formeranno oggetto di una prestazione collocata in mesi, con riferimento alle voci stipendiali valide per la previdente normativa e godute alla data della domanda di riscatto. Il relativo importo costituirà la quota da accantonarsi ai fini TFR a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di deliberazione del riscatto. Il calcolo della prestazione segue il seguente schema:

- *individuare le voci stipendiali utili, secondo la normativa della gestione per il TFS (buonuscita), comprensive di tredicesima, si calcola 1/12 dell'80% se gestione ex ENPAS, 1/15 dell'80% se gestione ex INADEL;*
- *la risultante deve essere divisa per 12 e moltiplicato per i mesi riscattati.*

Si ha diritto al TFR in presenza di un periodo lavorativo nel mese superiore ai 14 giorni, effettuato senza soluzione di continuità. Ad esempio, inizio rapporto al 18/6/2000, fine rapporto 14/7/2000, giorni totali lavorati 26: poiché non esiste un singolo mese lavorativo con più di 14 giorni, non si ha diritto alla liquidazione del TFR.

Il TFR è regolato dall'art. 1 della legge n. 297 del 29/5/87 che ha modificato l'art. 2120 e seguenti del codice civile. Per ciascun anno di servizio si accantona una quota che si ottiene dividendo per 13,5 tutte le voci retributive percepite nell'anno. La quota è proporzionalmente ridotta nel caso di frazione di anno. Le quote accantonate, con esclusione di quella maturata nell'anno, si sommano e al 31 dicembre di ogni anno si rivalutano nella misura fissa dell'1,5%, con l'aggiunta del 75% indicizzato secondo i dati rilevati dall'ISTAT.

Il TFR si calcola applicando i criteri di cui all'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, altri elementi considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto comunque denominati dalla preesistente normativa, 13<sup>a</sup> mensilità.



A riguardo, con il CCNL 29/11/2007, sono state apportate le seguenti modifiche:

**Art. 82, comma 3, CIA Personale A.T.A.** per coloro che sono in regime di TFR, in aggiunta alle voci retributive già previste dal co. 1, dell'art. 4, del CCNQ 29/7/99, a decorrere dall'1/1/2006, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR).

**Art. 83, comma 2, RPD Personale Docente** a decorrere dall'1/1/2006, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR).

**Art. 56, comma 2, Indennità di Direzione D.S.G.A.** a decorrere dall'1/1/2006, l'indennità di direzione nella misura base indicata nella Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR).

Si potrà richiedere l'anticipazione sulla liquidazione per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e non prima di aver maturato almeno otto anni di servizio. Essa non potrà superare il 70% della liquidazione maturata alla data di presentazione della domanda e potrà essere richiesta solo in presenza di

motivi specifici quali l'acquisto della prima casa, spese sanitarie, spese per sostenere la fruizione dei congedi parentali.

Le richieste di anticipazioni saranno soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.

## PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO

### A) PERIODO DI PROVA

I docenti che stipulano un contratto di lavoro a tempo indeterminato *ope legis* o che passano ad un ruolo superiore con le procedure di mobilità sono soggetti al periodo di prova della durata di un anno scolastico. Per la validità dell'a.s. di prova il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nel medesimo anno scolastico, anche se con orario inferiore a quello di cattedra. Inoltre, tale servizio deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale è stato stipulato il rapporto di lavoro o nell'insegnamento di materie affini.

Si aggiunge che a norma della C.M. n. 230/85, ai fini del superamento del periodo di prova, sono valide tutte le diverse forme di utilizzazione stabilite dall'art. 14 della legge n. 270/82, ora riportate nell'art. 455 del D.L.vo n. 297/94.

Ai fini del superamento del periodo di prova, tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni, vanno annoverati:

- i giorni di lezione;
- le domeniche e gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo per festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero dall'insegnamento purché intermedi ad un periodo di servizio;
- i periodi di eventuali interruzioni delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (es. ragioni profilattiche, utilizzazione dei locali per elezioni politiche o amministrative);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° set-

tembre, data di inizio dell'a.s., alla data di inizio delle lezioni, purché il collegio dei docenti, nel quale sia presente il docente nominato in prova si riunisca nel periodo medesimo per la elaborazione del piano annuale delle attività scolastiche e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno (C.M. n. 180/79);

- il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. n. 180/79);
- la partecipazione alle sessioni di esame per l'intera durata della sessione secondo il calendario di svolgimento stabilito dal ministero e comprensiva delle sedute conclusive della commissione;
- il servizio in qualità di membro interno o esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità;
- il servizio prestato in qualità di membro delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità, coincidente con il periodo di prova.

Non sono compatibili ai fini della prova:

- i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per infermità e le aspettative, eccetto



- quella per mandato parlamentare;*
- i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive;*
- le due giornate di festività soppresse che vanno aggiunte alle ferie.*

Al termine dell'a.s. di prova il Dirigente Scolastico redige la relazione sul periodo di prova del docente, sentito il parere del Comitato per la valutazione del servizio.

La conferma del rapporto di lavoro I.T.I. dei docenti di ogni ordine e grado è di competenza del Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 14 del DPR 8/3/99, n. 275.

## B) ANNO DI FORMAZIONE

I docenti che stipulano un contratto a tempo indeterminato a seguito di un concorso, anche per soli titoli, sono nominati in prova e ammessi ad un anno di formazione che inizia con l'anno scolastico dal quale decorre il contratto medesimo e termina con la fine delle lezioni. Per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni. I periodi utili o non utili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni sono i medesimi previsti per i docenti che stipulano un contratto di lavoro a tempo indeterminato ope legis, come indicato nel paragrafo precedente, o che passano ad un ruolo superiore con le procedure di mobilità.

La C.M. n. 267 del 10/9/91, la nota ministeriale prot. n. 39 del 28/5/2001 e soprattutto le successive più recenti note prot. n. 447 del 21/3/2005, prot. n. 196 del 3/2/2006, prot. n. 2081 del 7/2/2007, prot. n. 3699 del 29/2/08, prot. n. 2360 del 23/2/09, prot. n. 2364 del 2/3/2010, prot. n. 2707 del 29/3/2011, prot. n. 2761 dell'11/4/2012, prot. n. 3768 del 16 aprile 2013 e prot. n. 3801 del 17 aprile 2014, dispongono in merito alle modalità dell'anno di formazione.

Nell'ambito dell'istituzione scolastica il neo-docente viene assistito da un docente esperto o tutor. Ad ogni tutor non potranno essere affidati più di due neo-docenti.

La formazione in ingresso dei docenti neo assunti è effettuata secondo il **modello e-learning integrato**, con momenti di formazione on-line ed in presenza. Le attività formative prevedono non meno di 50 ore (articolate in 25 ore in presenza e 25 ore a distanza), coordinate da un tutor-facilitatore d'apprendimento. Ogni incontro in presenza è, in via ordinaria, organizzato in classi con non più di 35 docenti, provenienti dai due cicli scolastici, purché gravitanti nello stesso ambito territoriale. L'attività di formazione può prevedere anche la costituzione di specifici gruppi di lavoro. Il coordinamento e la direzione di ciascun corso è affidata a un Diri-

gente scolastico, che ha compiti amministrativo-gestionali e ha la responsabilità dell'attestazione finale delle ore di formazione. La conduzione dei gruppi di docenti in formazione potrà essere affidata a insegnanti o dirigenti scolastici individuati prioritariamente tra coloro già coinvolti in esperienze pregresse di formazione secondo il modello e-learning integrato.

Una quota parte del monte orario complessivo (orientativamente 5 ore in presenza e 5 ore a distanza) è destinata ad offrire un momento formativo di base, omogeneo nei contenuti e nelle modalità di realizzazione, mirato a diffondere le conoscenze essenziali sul contesto dell'autonomia, sulle innovazioni ordinarie in atto e su approfondimenti generali circa le competenze metodologiche e didattiche relative al segmento scolastico di riferimento. Tale momento formativo di base può essere svolto cumulativamente per più classi anche da un tutor appositamente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Sono confermate le disposizioni contenute da ultimo nella nota prot. n.3699 del 29 febbraio 2008. Tale nota fornisce chiarimenti relativi alla possibilità data al personale docente in servizio, che beneficerà della retrodatazione giuridica della nomina, e alla lavoratrice madre, seppure in assenza di regolare prestazione del servizio, di partecipare ai corsi.

Per quanto riguarda le assenze dei docenti, è indicato nel 25% di assenze dell'**attività in presenza**, il limite per la validità del percorso formativo. Le ore svolte online **non possono**, anche se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza.

I docenti al termine dell'anno di formazione, discutono con il Comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. È possibile discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati motivi da segnalare al Coordinatore del corso e da comprovare nella relazione finale relativa al corso medesimo, partecipare alle obbligatorie attività seminariali, ovvero le abbiano potuto frequentare solo parzialmente. Rientra in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, il caso dell'insegnante che, pur avendo prestato il servizio minimo di 180 giorni, sia impedita in tutto o in parte alla frequenza delle attività da congedo per maternità (da documentare con attestazione degli organi sanitari e ove del caso, dai competenti ispettorati del lavoro). Nel caso inverso, (docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e che, tuttavia, per legittimo impedimento non abbia compiuti 180 giorni di servizio minimo richiesto) la proroga della





prova, all'anno scolastico successivo non esigerà la ripetizione della partecipazione alle attività seminari.

La discussione della relazione, infine, può essere rinviata all'anno successivo allorché il docente, in possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento della discussione stessa. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal Dirigente Scolastico, il Comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, compreso il parere del Comitato, redige una relazione che è trasmessa al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, il quale, ai sensi

dell'art. 440 del D.L.vo n. 297/94, deve emettere il decreto di conferma.

In caso di esito sfavorevole, si applica l'art. 439 del D.L.vo 297/94, che prevede o la dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, la restituzione al ruolo di provenienza, oppure la concessione della proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. Il rinvio dell'anno di formazione per esito sfavorevole, sempre che si sia prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico, può avvenire una sola volta all'anno scolastico successivo. Invece per motivi di numero insufficiente di giorni, cioè meno di 180 giorni, il rinvio a successivi anni scolastici può avvenire più volte senza limitazioni.

## PERSONALE DOCENTE I.T.I., VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA

Dopo il superamento dell'a.s. di prova o di formazione il personale docente ha titolo a presentare la domanda di riconoscimento dei servizi prestatati prima della stipulazione del rapporto di lavoro I.T.I. ai fini della progressione economica di carriera. Il diritto al riconoscimento si prescrive decorsi 10 anni dalla data di conferma in ruolo, mentre quello degli arretrati per maggiori assegni spettanti si prescrive nel termine di 5 anni.

**I servizi riconoscibili al personale docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica sono:**

- servizio in qualità di docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine statali (anche all'estero) e parificate (no parificate o legalmente riconosciute);
- servizio in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali e parificate di ruolo (anche all'estero), sussidiarie o sussidiarie, nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali, negli educandati femminili statali;
- servizio non di ruolo in attività di sostegno nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria.

**I servizi riconoscibili al personale docente delle scuole elementari statali sono:**

- servizio in qualità di docente elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali (anche all'estero), parificate, sussidiarie, sussidiarie, nei giardini d'infanzia annessi agli istituti

*magistrali statali, negli educandati femminili statali;*

- servizio in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole secondarie e artistiche statali (anche all'estero) e parificate (no parificate o legalmente riconosciute);
- servizio di ruolo e non di ruolo prestatato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria;
- servizio di ruolo e non di ruolo prestatato in qualità di docente nelle scuole materne statali, comunali, regionali, alle dipendenze delle province di Trento o Bolzano, presso l'ESMAS (Ente Scuole Materne della Sardegna) o l'ONAIRC (Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia nelle Regioni di Confine);
- servizio di ruolo prestatato in qualità di docente elementare nelle scuole comunali.

**I servizi riconoscibili al personale docente delle scuole materne statali sono:**

- servizio in qualità di docente elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali (anche all'estero), parificate, sussidiarie e nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali;
- servizio in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole secondarie e artistiche statali (anche all'estero) e parificate (no parificate o legalmente riconosciute);
- servizio di ruolo e non di ruolo prestatato in qualità di docente in attività di sostegno nelle



scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria;

- servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole materne statali, comunali, regionali, alle dipendenze delle province di Trento o Bolzano, presso l'Ente Scuole Materne della Sardegna o ONAIRC (Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia nelle Regioni di Confine).

#### **I servizi riconoscibili a tutto il personale docente sono:**

- servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente presso gli educandi femminili statali e dei convitti nazionali statali;
- servizio non di ruolo prestato in scuole italiane all'estero in qualità di docente di scuola elementare o secondarie di 1° grado con nomina conferita dal Ministero Affari Esteri;
- servizio nelle Università in qualità di: professore incaricato, assistente incaricato o straordinario, docente ordinario, assistente ordinario, ricercatore, associato, contrattista in costanza di rapporto di servizio non di ruolo;
- servizio di lettore presso l'Università straniera con nomina del Ministero Affari Esteri.

Gli istituti e istitutrici possono richiedere il riconoscimento, oltre che del servizio in qualità di docente, anche di quello di censore di disciplina e maestra istituttrice.

#### **Requisiti:**

- possesso del titolo di studio prescritto;
- durata richiesta per la validità dell'anno scolastico: dall'anno scolastico 1974/75 almeno 180 giorni oppure dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (art. 11, comma 14, legge 3/5/1999, n. 124).

La misura di tali riconoscimenti è la seguente:

- ai fini giuridici ed economici fino ad un massimo di 4 anni più 2/3 della restante parte del servizio pre-ruolo;
- il rimanente 1/3 ai soli fini economici.

L'inquadramento nelle fasce stipendiali di anzianità previste dal CCNL è disposto dall'1/1/96 in base all'anzianità complessiva posseduta dall'interessato al 31/12/95 (anzianità utile ai fini giuridici ed economici più l'anzianità utile ai soli fini economici) ai sensi della C.M. n. 595 del 20/9/96. L'anzianità ai soli fini economici si trascura per i docenti I.T.I. assunti dall'1/9/96 in poi in sede di primo inquadramento salvo essere recuperata al maturare del tetto delle anzianità utili ai fini giuridici ed economici previste dall'art. 4, comma 3, del DPR n. 399/88 (16 anni per i docenti laureati di scuola secondaria di II grado, 18 anni per gli altri

docenti). Tanto ai sensi della comunicazione di servizio del Miur n. 5792 del 12/11/88 e successiva C.M. n. 466 dell'1/12/98.

L'istanza di riconoscimento, in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico della scuola in cui l'interessato è in servizio deve indicare il titolo di studio e i servizi di cui si chiede la valutazione.

Ai fini della carriera può essere fatto valere anche il servizio militare ai sensi della L. 958/86 a condizione che esso sia stato prestato nel contesto di emanazione della legge o successivamente al 30 gennaio 1987. Ai sensi dell'art. 487 del D.L.vo n. 294/94 in caso di passaggio, anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondarie ed artistiche da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. In tale assunto normativo rientrano i seguenti passaggi da ruolo a ruolo:

- da docente tecnico-pratico a docente di scuola media;
- da docente di scuola media a docente laureato di scuole secondarie di secondo grado.

Nei casi sopra citati, il riconoscimento spetta dalla data stessa di passaggio, come chiarito nella C.M. n. 329 del 15/12/75, tuttora vigente.

#### **Precisazioni sul servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole non statali parificate**

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti e le conseguenti indicazioni.

In primo luogo va posta distinzione fra il servizio prestato nelle scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge n. 62/2000 e in essere, quindi, non prima dell'a.s. 2000/01, da quello effettuato nelle scuole materne e nelle scuole elementari, con autorizzazione rilasciata fino all'a.s. 2006/07 dai direttori didattici/dirigenti scolastici dei circoli didattici o istituti comprensivi ai sensi degli abrogati artt. 333 e 360 del T.U., o da quello svolto negli istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti ai sensi dell'abrogato art. 355 del T.U..

In secondo luogo, va considerato che il servizio prestato del personale docente nelle scuole non statali, e in particolare, nelle scuole paritarie, è valutabile nell'ambito della scuola statale a condizione che sia stato effettuato in modo congruente con la normativa in materia e che la sua attestazione sia formalmente valida.

In particolare per quanto si riferisce al servizio svolto nelle scuole paritarie, si richiamano l'art. 1 della legge n. 82/00, l'art. 1, comma 6, lettera l), del D.M. n. 267/07 e, infine, il punto 3.4, lettera g) del D.M. n. 83/08, i quali prescrivono che l'attività di docenza nelle scuole paritarie, va svolta da per-



sonale in possesso dell'abilitazione (e comunque, dello specifico titolo di studio) e con contratto individuale di lavoro conforme ai contratti collettivi di settore.

Consequente a quest'ultima condizione è l'avvenuto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali per i periodi di servizio svolti.

Ciò posto, l'attestazione dei servizi prestati in qualità di docente nelle scuole paritarie non potrà limitarsi a indicare genericamente i periodi lavorativi svolti, ma dovrà fornire gli elementi necessari a configurare la rispondenza degli stessi alla normativa sopra richiamata. Pertanto, la dichiarazione certificativa (su carta intestata dell'istituzione scolastica paritaria e sottoscritta dal legale rappresentante o da qualificato procuratore) preciserà se il servizio sia stato svolto in qualità di docente munito del titolo di studio prescritto, se con il possesso dell'abilitazione, e il tipo di insegnamento svolto.

Riporterà, altresì, menzione del fatto che il docente ha svolto il lavoro sulla base di un contratto individuale di lavoro dipendente, citerà il tipo di contratto nazionale di riferimento e specificherà se per il docente dipendente siano stati versati i contributi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

Ad evitare possibili equivoci, si chiarisce che il termine "parificate" non va inteso come sinonimo di "paritarie" (tali sono le scuole non statali riconosciute ai sensi della legge n. 62/00), ma che tale qualifica spetta soltanto alle scuole elementari (poi primarie) non statali che hanno ricevuto particolare riconoscimento a seguito di una convenzione stipulata, dapprima, ai sensi degli artt. 344, 345, 346 e 347 del T.U. (abrogati dalla legge 27/06, art. 1 bis) e dal 2007/08 ai sensi del D.P.R. 9/01/2008, n. 23.

Premesso ciò, il certificato di servizio rilasciato dal Gestore di scuola parificata/paritaria, qualora il servizio in scuola primaria non statale abbracci periodi in cui la scuola era solo "autorizzata" o "paritaria" e altri in cui è divenuta anche parificata, deve inequivocabilmente specificare i due distinti tipi di servizio, sia pure con un unico certificato cumulativo.

Trattandosi di periodi anche lontani nel tempo, è necessario che il gestore citi per lo meno il primo decreto di parifica (per il quale era dapprima competente il Ministero P.I., poi i Provveditorati agli Studi e, dal 2001/02, l'Ufficio Scolastico Regionale), indicando per i periodi successivi, come la scuola ha conservato lo status di scuola primaria parificata.

Per quanto riguarda l'abilitazione, il titolo di studio richiesto al momento della convenzione di parifica (diploma di Abilitazione magistrale o Maturità

magistrale, e successivamente, anche la laurea abilitante in Scienza della Formazione Primaria - indirizzo scuola primaria - era già abilitante e quindi, basterà citare nel certificato che il servizio è stato prestato con il possesso del prescritto titolo.

Le dichiarazioni difformi da quanto sopra non potranno essere prese in considerazione ai fini valutativi.

Si evidenzia infine, che con il parere del Miur - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio IV, nota n. 3569 in data 2/4/2010, e Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica Ufficio X, nota n. 1728 in data 8/3/2010, ha precisato quanto segue.

L'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, non è stato abrogato dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000. Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole "parificate" indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.

La parifica è collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale.

Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n. 27 del 3 febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 250 del 5 dicembre 2005, ha previsto quanto segue: 'le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art. 345 del T.U. n. 297/1994'. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art. 345 è stato emanato con D.P.R. n. 23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/08.

Premesso, quindi, che fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di "scuole parificate", si ritiene che nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all'immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovino applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008.

## **Insegnamento su posti di sostegno**

Con l'art. 7, comma 2, della legge 3/5/1999 n.



124, (G.U. n. 1074 del 10/5/99) è stato stabilito che il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini della progressione economica di carriera (art. 485 del D.lvo n. 297/94).

Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigo-

re della legge (25/5/99) si possono riconoscere tutti i servizi prestati su sostegno senza titolo di specializzazione, anche se i servizi stessi siano stati prestati anteriormente. In quest'ultimo caso, il riconoscimento non consente la corresponsione degli arretrati.

Chiarimenti ministeriali a riguardo sono riportati nelle note Miur 3/12/99 prot. n. D13/788, 5/8/2004 prot. n. 1909, prot. n. 14866 del 2/10/2009 e nota del Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - prot. n. 127217 del 15/12/2009.

## INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Il DPR 751/85, al punto 4 stabilisce i titoli di studio di accesso riconosciuti ai fini dell'insegnamento della Religione Cattolica.

Tale norma è stata integrata con il DPR 202 del 23.06.90.

Per quanto attiene al riconoscimento dei servizi per ruolo, il Miur con la Circolare n. 43 del 19.02.1992 ha delineato le seguenti possibilità di valutazione ai fini della progressione economica di carriera:

1. i servizi di insegnamento di religione cattolica resi fino al 31.08.90, sono valutabili anche senza il possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione;
2. a decorrere dall'1.09.90 i servizi prestati

nell'insegnamento della religione cattolica concorrono a determinare la progressione economica, solo se i docenti risultano in possesso dei requisiti richiesti dai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2 dell'Intesa recepita con il DPR 751/85 e sue integrazioni.

Infine, nella medesima circolare è precisato, inoltre, che alle stesse condizioni di possesso o meno del titolo di studio o di abilitazione, rispettivamente prima o dopo l'1.09.90, il servizio di insegnamento per la religione cattolica, in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, può concorrere al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curriculari.

## PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO

### PERIODO DI PROVA

Il personale ATA assunto con contratto a tempo indeterminato è assegnato, di norma, ad una sede di servizio provvisoria per un anno. Quella definitiva viene acquisita con la domanda di mobilità. Qualora le preferenze espresse non vengono soddisfatte la scelta della sede avviene tra quelle disponibili dopo le operazioni di mobilità.

Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

- 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
- 4 mesi per i restanti profili.

In base ai criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del CCNL 24/7/2003. Le assenze, riconosciute come causa di



sospensione suddette, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti da leggi o regolamenti non disapplicati. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo

di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.

Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'Amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.

Durante il periodo di prova, l'interessato viene utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale.

La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall'art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275.

Non sono computabili ai fini della prova: le ferie, i permessi retribuiti e non, le assenze per infermità, le aspettative, tranne quella per mandato parlamentare, le due giornate di cui alla L. 937/77 aggiunte alle ferie. Il periodo di prova decorre dall'inizio dell'a.s. in cui viene stipulato il rapporto di lavoro (art. 7, l. 444/85 e C.M. n. 254/85).

## PERSONALE ATA I.T.I., VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO PRE-RUOLO AI FINI ECONOMICI (RICOSTRUZIONE DI CARRIERA)

Superato il periodo di prova, il personale I.T.I., per i vantaggi economici che comporta, ha interesse a presentare domanda di riconoscimento dei servizi prestati prima della stipulazione del rapporto di lavoro ai fini della progressione economica di carriera.

Sono riconoscibili tutti i servizi, anche all'estero, di ruolo e non di ruolo, nelle scuole statali compresi quelli prestati in qualità di docente pur senza il possesso del prescritto titolo di studio.

Sono esclusi i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle università ed alle dipendenze degli Enti Locali. I servizi vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati.

Il beneficio derivante dal riconoscimento dei servizi decorre dalla data di decorrenza economica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il diritto al riconoscimento si prescrive decorsi 10 anni dalla decorrenza economica del rapporto di lavoro I.T.I.. Il diritto agli arretrati per maggiori assegni si prescrive nel termine di 5 anni.

Ai fini della carriera può essere fatto valere anche il servizio militare ai sensi della L. 958/86 a condizione che esso sia stato prestato nel contesto di emanazione della legge o successivamente alla data del 30 gennaio 1987.

Le norme di riferimento sono gli art. 569 e 570 D.L.vo 297/94 e l'art. 66 del CCNL scuola del 4/8/95 con richiamo all'art. 4 DPR 399/88 che continuano a trovare applicazione in virtù dell'art. 142 del C.C.N.L. 24/7/2003 con le quali viene stabilito che la valutazione del servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo nella carriera inferiore è riconosciuta per intero per i primi 4 anni. Il servizio eccedente i 4 anni, viene riconosciuto nella misura dei 2/3 agli effetti giuridici ed economici e nella misura di 1/3 ai soli fini economici.

L'inquadramento nelle fasce di anzianità previste dal CCNL è, disposto dall'1/1/96 in base all'anzianità complessiva posseduta dall'interessato al 31/12/95 (anzianità utile ai fini giuridici ed economici più l'anzianità utile ai soli fini economici) ai sensi della C.M. n. 595 del 20/9/96. L'anzianità ai soli fini economici si trascura per gli I.T.I. assunti dall'1/9/96 in poi in sede di primo inquadramento, salvo essere recuperata al maturare del tetto di anzianità giuridiche ed economiche previste dall'art. 4, comma 3, DPR 399/88 (18 anni per i responsabili amministrativi, 20 anni per i restanti profili del personale A.T.A.). Tanto ai sensi della comunicazione di servizio MIUR n. 5792 del 12/11/98 e successiva C.M. n. 466 dell'1/12/98.

## FONDO PENSIONE SCUOLA ESPERO

ESPERO è il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola. Il Fondo Pensione è nato a seguito dell'accordo istitutivo del 14/03/2001 fra le Organizzazioni Sindacali del settore (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confisal, GILDA-UNAMS, CIDA) e l'ARAN e al successivo atto costitutivo del 17/11/2003.

Possono aderire ad Espero tutti i lavoratori della scuola con contratto:

- a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale);
- a tempo determinato di durata minima di tre mesi continuativi;
- i dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del fondo compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.

Possono aderire ad Espero anche i dipendenti di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e di enti o istituti per la formazione professionale, anche se assunti con contratto di formazione lavoro appartenenti al contratto di lavoro A.N.I.N.S.E.I., ovvero FORMA o CENFOP, ovvero British Council. Ogni dipendente pubblico decide volontariamente la propria adesione al fondo.

La finalità esclusiva di ESPERO è quella di erogare agli aderenti prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema previdenziale pubblico (pensione INPDAP).

ESPERO è un Fondo Pensione a capitalizzazione individuale e contribuzione definita. Ogni lavoratore che aderisce al fondo apre un proprio conto individuale dove confluiscono i contributi versati, che vengono investiti sui mercati finanziari. Le prestazioni finali dipendono dall'importo dei versamenti e dai rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse finanziarie del Fondo.

Espero è amministrato e controllato dai rappresentanti eletti dai lavoratori e dai componenti designati dal MIUR. Tutti gli organi del Fondo sono a composizione bilaterale e paritetica e i componenti restano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

**Gli organi del fondo ESPERO sono:**

***l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori.***

### ADESIONE

**Dal 1° giugno 2013, l'adesione al Fondo Scuola Espero avviene solo in via telematica. Gli interessati, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali al portale stipendi NoiPA, devono accedere al servizio selezionando, dal menu "I miei servizi>self service", la voce "Previdenza complementare". Attraverso una procedura guidata è possibile per l'utente aderire al Fondo.**

**Per ulteriori informazioni è possibile consultare i link del portale:**

**<https://noipa.mef.gov.it/previdenza-complementare1>**

**<https://noipa.mef.gov.it/web/guest/trattamento-previdenziale#Previdenza%20complementare>**

### VANTAGGI

L'adesione ad ESPERO implica una serie di vantaggi che possono essere così riassunti:

- \* IL LAVORATORE MATURA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AGGIUNTIVE A QUELLE EROGATE DAL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO (INPDAP).

Questo aspetto è molto importante in quanto le riforme del sistema previdenziale degli ultimi anni comporteranno una riduzione delle prestazioni erogate dal sistema previdenziale pubblico. Pertanto tutti i lavoratori hanno la necessità di costituirsi una pensione che si aggiunga a quella pubblica.

- \* IL LAVORATORE USUFRUISCE DEI CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Aderendo ad Espero si fruisce del contributo annuo dell'Amministrazione, versato direttamente nel conto del lavoratore.

Da tale contributo sono esclusi coloro che non aderiscono.

- \* I DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO GIÀ IN SERVIZIO AL 31.12.2000 CHE ADERISCONO AD ESPERO AVRANNO DIRITTO AD UNA ULTERIORE QUOTA PARI ALL'1,5% DELLA BASE CONTRIBUTIVA VIGENTE AI FINI DEL TFS.

Questa quota è considerata neutra rispetto a quanto dovuto dal lavoratore e dal datore di lavoro ed è accantonata, figurativamente, presso l'INPDAP per essere poi effettivamente versata al fondo pensione ESPERO al momento della cessazione del rapporto di lavoro che implichi l'interruzione dell'iscrizione all'INPDAP.

\* **IL LAVORATORE USUFRUISCE DI VANTAGGI FISCALI SUI VERSAMENTI, SUI RENDIMENTI E SULLE PRESTAZIONI**

L'adesione ad Espero consente numerosi vantaggi fiscali, quali:

- \* deducibilità dal reddito dei contributi versati al Fondo dal lavoratore e dall'Amministrazione, con un conseguente risparmio fiscale, la cui entità dipende dall'aliquota IRPEF a cui è si è soggetti. Il lavoratore potrà dedurre dal suo reddito complessivo il valore più basso tra le tre voci seguenti: il doppio del TFR destinato ad Espero, non più del 12% del suo reddito complessivo, 5.164,57 euro;
- \* tassazione agevolata dei rendimenti ottenuti anno per anno dalla gestione del capitale via via accumulato, che scende dal 12,5% normalmente applicato ai rendimenti finanziari all'11%;
- \* agevolazioni fiscali sulle prestazioni del Fondo durante la fase di erogazione, sia sulla pensione complementare sia sul capitale:

**Tassazione della pensione complementare**

La pensione complementare concorre parzialmente a formare il reddito complessivo del pensionato, in quanto non è tassata per la parte corrispondente ai contributi non dedotti e ai redditi già assoggettati a tassazione.

Durante l'erogazione della pensione, le rivalutazioni, anno per anno, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva del 12,5%.

**Tassazione del capitale**

Qualora gli importi liquidati in capitale siano non superiori ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti di deducibilità fiscale. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- \* l'associato ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta al lavoratore associato nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale);
- \* il riscatto avviene per pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro, mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- \* il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

\* **I COSTI TRASPARENTI E CONTENUTI**

Fra le migliori prerogative offerte dal Fondo Espero ci sono sicuramente la trasparenza e il contenimento dei costi per la gestione.

Per coprire i costi di apertura della posizione individuale dell'aderente è necessaria una quota d'iscrizione (una tantum) di 2,58 euro a carico dell'aderente.

Per fare fronte alle spese di funzionamento del Fondo dai versamenti sarà dedotta una quota associativa il cui valore viene stabilito annualmente, che sarà particolarmente contenuto in quanto Espero ha una dotazione

iniziale di 2,5 milioni di euro.

A questo si aggiunge il costo della gestione finanziaria. I costi dei fondi pensione negoziali/contrattuali (tipo Espero) sono molto contenuti rispetto ai prodotti previdenziali individuali: fondi pensione aperti e polizze individuali pensionistiche, in quanto:

- \* non hanno fini di lucro, quindi, non devono generare ricavi per soggetti differenti dagli iscritti;
- \* possono beneficiare di economie di scala in relazione all'ampiezza del bacino dei destinatari;
- \* hanno un forte potere contrattuale in sede di definizione dei rapporti contrattuali con i soggetti terzi fornitori di servizi e pertanto riescono ad ottenere condizioni particolarmente vantaggiose.

\* **GESTIONE PROFESSIONALE E RENDIMENTI DI MERCATO**

I contributi raccolti saranno investiti da Gestori specializzati che verranno scelti da Espero tramite una gara pubblica: tra Banche, Compagnie di Assicurazione, Società d'Intermediazione Mobiliare (SIM) e Società di Gestione del Risparmio (SGR).

Tutti i gestori avranno quindi un elevatissimo livello di professionalità.

\* **MAGGIOR RENDIMENTO RISPETTO AL TFR**

Anche se è difficile fare previsioni, sulla base delle simulazioni effettuate dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e riportata nella relazione per il 2003, il rendimento nel medio periodo delle risorse conferite in gestione ai fondi è da considerarsi superiore a quello riconosciuto per legge sul TFR (75% dell'indice ISTAT +1,5%)

**PRESTAZIONI**

Al momento del pensionamento il lavoratore riceve una pensione complementare a quella erogata dall'INPDAP. Tale pensione è:

- \* vitalizia, cioè pagata fino a quando il lavoratore, o il beneficiario da lui designato, è in vita;
- \* rivalutabile, cioè incrementata annualmente sulla base dei rendimenti ottenuti dal Fondo;
- \* eventualmente reversibile ad un'altra persona designata dall'aderente al momento del pensionamento, in caso di decesso dopo il pensionamento.

L'ammontare della pensione complementare dipenderà dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall'età del pensionamento.

ESPERO eroga pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico in presenza dei seguenti requisiti:

- \* pensione di vecchiaia: cessazione dell'attività, compimento dell'età pensionabile stabilita dall'ente che gestisce la previdenza pubblica, iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione.
- \* pensione di anzianità: cessazione dell'attività, almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione (ridotti a 5 nei primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività), un'età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Senza questi requisiti il lavoratore ha diritto a percepire, sotto forma di capitale, quanto accantonato sulla sua posizione (capitale più rivalutazioni).

Analogamente la prestazione non può essere percepita sotto forma di pensione complementare (dovendo necessariamente essere erogata sotto forma di capitale) qualora l'importo della pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all'assegno sociale.

In presenza di tutti i requisiti di accesso alla prestazione sotto forma di pensione complementare, la quota massima di prestazione che si può percepire sotto forma di capitale è pari al 50% del montante maturato sulla propria posizione. Il restante 50% deve, necessariamente, essere percepito sotto forma di pensione complementare.

Le prestazioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono liquidate sulla base dei montanti rispettivamente costituiti:

- \* il primo dai contributi versati al fondo e dai loro rendimenti;
- \* il secondo, dagli accantonamenti figurativi per TFR e da un eventuale 1,5% aggiuntivo, contabilizzati e rivalutati presso l'INPDAP. L'ente provvede, poi, a contabilizzare e rivalutare gli accantonamenti applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi pensione appositamente identificati. Successivamente si applicherà lo stesso rendimento netto ottenuto dall'impiego delle risorse di Espero.

Il trasferimento di queste somme figurative al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso in cui non sussista una risoluzione del rapporto di lavoro come nei casi di mobilità obbligatoria o volontaria, di trasferimento, di comando o distacco, non verrà conferito il montante accantonato.

Qualora dovesse avvenire una cessazione del rapporto lavorativo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, l'iscritto al fondo potrà:

- \* trasferire la posizione maturata presso un altro fondo pensione negoziale
- \* trasferire la posizione maturata presso una forma pensionistica individuale
- \* mantenere la posizione in assenza di contribuzione
- \* riscattare il capitale maturato

Il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene solo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro che determini la cessazione dell'iscrizione all'INPDAP. Pertanto, non può essere trasferita o riscattata la parte di posizione individuale riferita a questi accantonamenti fintanto che non si determini la cessazione dell'iscrizione all'INPDAP.

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo per i dipendenti pubblici è possibile richiedere un'anticipazione delle prestazioni nei seguenti casi:

- \* acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli
- \* spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari

- ri riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti
- \* spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua

L'anticipazione può riguardare l'intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi azienda, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono, naturalmente, escluse dall'anticipazione le contribuzioni figurative accantonate presso l'INPDAP. Nell'ipotesi di anticipazione l'iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione.

In caso di decesso dell'associato pubblico prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell'iscritto. Se mancano i suddetti soggetti l'iscritto può designare, come beneficiario, una qualsiasi persona. Qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al fondo.

## GARANZIE E CONTROLLI

A garanzia degli aderenti ai Fondi Pensione la legge stabilisce un articolato e trasparente sistema di controllo di cui è possibile individuare due livelli:

- \* uno, interno, rimesso al Collegio sindacale e all'Assemblea dei delegati;
- \* l'altro, di carattere pubblico, rimesso alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e agli enti cui compete il controllo sui gestori finanziari (Banca d'Italia, Consob e Isvap).

Le competenze dell'organo specifico di controllo sui Fondi Pensione - la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) - sono le seguenti:

- \* autorizza i fondi all'esercizio dell'attività
- \* interviene nel caso non vengano rispettate le norme sugli investimenti
- \* controlla ed autorizza le convenzioni tra fondo e gestori
- \* verifica che i rapporti tra fondo ed iscritti siano tenuti nel rispetto del principio di chiarezza e trasparenza
- \* controlla la gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi.

Gli organi pubblici di controllo dei gestori sono:

- \* l'ISVAP, controlla le Compagnie di assicurazione;
- \* la Banca d'Italia, controlla gli Istituti di credito;
- \* la CONSOB, controlla le SIM e le SGR

La BANCA DEPOSITARIA, poi, è l'ente presso cui sono materialmente depositate le risorse accumulate dal fondo.

Essa è incaricata custodire il patrimonio del fondo, controlla che gli investimenti dei Gestori rispettino i vincoli di legge e le disposizioni di Espero.

ESPERO invierà ogni anno, ai propri aderenti un estratto conto che riporterà la posizione dell'aderente: versamenti effettuati e prestazioni maturate.

Inoltre, è possibile il controllo della propria posizione accedendo all'area riservata di questo sito.